N. 09961/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09803/1999 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9803 del 1999, integrato da motivi aggiunti, proposto da: **Brass** Giovanni (in arte **Tinto**), rappresentato e difeso dagli avv. ti Alessandra Mari e Nicolo' Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via B. Tortolini, 34;

contro

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, in persona del Direttore p.t.;

per l'annullamento

del provvedimento, di estremi sconosciuti, recante l'esclusione del film dal titolo "Monella" dai benefici previsti dalla l. n. 1213/1965;

e, con motivi aggiunti,

della nota prot. 654/CF12017 del 19.2.1999;

del verbale di insediamento della Commissione degli esperti del 7.4.1998;

del verbale n. 20 del 15.12.1998 della III commissione di esperti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, maestro del cinema italiano e autore di numerosi film a lungometraggio del genere erotico, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha escluso il film "Monella" dai benefici previsti dalla legge n. 1213/1965, sulla base del conforme parere della Commissione di esperti di cui all'art. 46 della medesima legge.

Ritenendo l'illegittimità di tale determinazione deduce, con un primo articolato motivo, la violazione dell'art. 5, legge n. 1213/1965, mancanza di motivazione, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento.

Sul presupposto che il film del ricorrente presenti notevoli requisiti sia artistici che tecnici, e nonostante che con lo stesso non si sfrutti il tema sessuale ai fini di speculazione commerciale, il giudizio della Commissione è il frutto di travisamento oltre che di carenza istruttoria, come emerge peraltro dalle positive critiche ricevute dalla stampa che lo ha recensito.

Con il secondo motivo, deduce ancora la violazione dell'art. 4 e seg. della legge n. 241/1990, in quanto non risulta che il funzionario responsabile abbia effettuato la necessaria istruttoria e formulato la relativa proposta di provvedimento né è stato inviato l'avviso di avvio del procedimento, impedendone la partecipazione.

Con il terzo ed ultimo motivo deduce la violazione dei principi in materia di atti collegiali, degli artt. 5 e 46 della legge 1213/1965, mancanza di motivazione e eccesso di potere per carenza istruttoria.

La Commissione ha proceduto al giudizio negativo in assenza della preventiva elaborazione dei criteri di massima in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica e di sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari; inoltre, dal verbale non risultano né i singoli interventi né i giudizi espressi dai commissari.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento.

Con atto per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento di cui è venuto a conoscenza a seguito di accesso agli atti (nota n. 654/CF12017 del 19.2.1999 relativa alla esclusione del film "Monella" dai benefici di legge; d.P.C.M. del 2.3.1998 recante la nomina delle tre Commissioni di esperti di cui all'art. 46, legge 1213/1965 per il biennio 21998-2000; verbale di insediamento delle tre Commissioni; verbale n. 20 del 15.12.1998 della III Commissione di esperti) avverso cui ha dedotto la violazione dell'art. 5, legge n. 1213/1965 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria; la violazione degli artt. 5 e 46 della legge 1213/1965 e dei criteri di cui al verbale di insediamento del 7.4.1998, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, mancanza di motivazione, sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell'intimata Amministrazione per resistere al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento con cui, sulla base del prescritto parere della Commissione di esperti di cui all'art. 46, legge n. 1213/1965, è stata respinta la richiesta di ammissione ai benefici a favore della cinematografia.

Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente attesa l'omogeneità delle censure dedotte, sono infondati.

Nella motivazione del provvedimento impugnato viene fatto proprio il parere negativo reso dalla Commissione di esperti all'esito delle sedute del 10 e 15 dicembre 1998.

Il giudizio contrario alla ammissione del film "Monella" ai benefici in favore dei lungometraggi nazionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, legge 1213/1965, era stato motivato sulla base della valutazione effettuata in ordine ai contenuti del film stesso, che pure riconosciuto in possesso di sufficienti requisiti tecnici, era risultato finalizzato allo sfruttamento in modo volgare di temi sessuali ai fini di speculazione commerciale; il parere si diffonde, in particolare, sul contenuto del film e le modalità con cui sono state realizzate le scene, per trarre approfondite considerazioni circa l'assenza di un qualche messaggio positivo sull'universo femminile, risultando, a parere della Commissione, il racconto cinematografico un mero pretesto di fronte al prevalere oggettivo della rappresentazione del corpo femminile le cui nudità, anche se di per sé non scandalose, sono giustificate dal solo intento di proporre una passerella di nudi femminili, in assenza, peraltro, di una qualche forma di erotismo, a causa della ripetitività e piattezza nella raffigurazione della sessualità confinata ad un mero descrittivismo e svuotata di risvolti psicologici, che soli avrebbero potuto affrancare la storia da un "vojerismo" scontato e malinconico.

Il giudizio, dunque, si appunta, con diffusa motivazione, sulla carenza di significative qualità artistiche e culturali dell'opera, quali richieste dall'art. 5 della legge n. 1213/1965, che, nello stabilire i presupposti di ammissione ai benefici a favore della cinematografia, stabilisce, in particolare che, "senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale".

Tanto premesso, risulta evidente l'insussistenza del lamentato difetto di motivazione e di istruttoria degli atti impugnati, di cui al primo motivo di ricorso e ai motivi aggiunti.

La Commissione, nel motivare il proprio giudizio complessivamente negativo sull'opera filmica, ha ampiamente argomentato circa gli elementi caratterizzanti la pellicola da cui ha tratto la negativa conclusione in ordine alla impossibilità di ammettere ai benefici in argomento un'opera finalizzata allo sfruttamento commerciale di temi sessuali evenienza, questa che, secondo il legislatore, esclude in radice le qualità artistiche e culturali meritevoli di incentivazione pubblica.

Attesa la completezza e non illogicità della motivazione non può trovare ingresso innanzi al giudice amministrativo la dialettica contestazione del merito intrinseco delle valutazioni compiute dalla Commissione e tradottesi in una negativa valutazione, stante la natura del giudizio compiuto dalla Commissione eminentemente tecnico-discrezionale, che, come noto, è sottratto al vaglio del giudice

della legittimità, salvo il caso, nella specie indimostrato, della macroscopica illogicità o irrazionalità del provvedimento.

E', in sostanza, inibito al giudice di legittimità, in assenza di macroscopici indici di abnormità (non sussistenti nel caso di specie) di sostituire il proprio convincimento a quello degli esperti, invadendo il merito amministrativo ai medesimi riservato dalla legge.

Le censure sono pertanto, sotto questo aspetto, infondate.

Con le rimanenti censure di cui al ricorso introduttivo il ricorrente contesta la violazione delle norme in materia di procedimento, sotto il profilo della mancata adozione di preventivi criteri di giudizio e di valutazione e della mancata applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 4, legge n. 241/1990.

Anche tali censure sono infondate.

Sotto il primo aspetto non può che rilevarsi che la censura è smentita dalla documentazione in atti, da cui emerge che la Commissione di esperti, in occasione del suo insediamento, ha fissato una comune griglia di criteri da adottare nell'esame dei film (cfr. verbale del 7 aprile 1998, doc. 3 del deposito dell'Avvocatura Generale dello Stato).

Quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, rileva il Collegio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, non sussiste l'obbligo di previa comunicazione d'inizio del procedimento amministrativo nel caso di procedura avviata ad istanza di parte, quale quello oggetto di controversia relativo alla erogazione di benefici in favore di iniziative cinematografiche esaminate, peraltro, in rigoroso ordine di data di presentazione della relativa istanza.

Ancora, rileva il Collegio che nessun dubbio sussiste circa il rispetto del procedimento stabilito dalla legge n. 1213/1965 che, all'art. 5, prevede che l'accertamento dei requisiti per ottenere i benefici è effettuato previo parere favorevole alla concessione da parte della competente Commissione di esperti.

Passando ad esaminare le restanti censure di cui all'atto per motivi aggiunti, ritiene il Collegio insussistente il profilo dedotto di inconsistenza delle valutazioni espresse in assenza della prova che la Commissione a ciò deputata abbia proceduto alla preventiva integrale visione del film.

Come da documentazione in atti, la Commissione ha esaminato il film in parola nel corso di due sedute (10 e 15 dicembre 1998), dal che si evince, al contrario di quanto ex adverso sostenuto, che la Commissione ha avuto il tempo necessario per visionare tutto il film prima di emettere il giudizio sulla meritevolezza dei benefici di legge.

Ritiene il Collegio che l'onere di verbalizzazione degli organi che assumono le proprie determinazioni collegialmente può ritenersi esaustivamente soddisfatto senza che sia necessaria la pedissequa indicazione delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esse preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dalla competente amministrazione indichino il contenuto essenziale del verbale, ipotesi non ricorrente nel caso in esame.

Tanto precisato, non ha interesse il ricorrente all'esame della censura in ordine alla legittimità dei criteri nella parte in cui consentono alla Commissione di procedere eventualmente alla visione non integrale del film, non rilevando nel caso de quo.

Ancora non può condividersi la dedotta violazione dei criteri di valutazione, che limiterebbero alle sole pellicole proiettate in circuiti a luci rosse il divieto di erogazione dei benefici in parola, atteso che è la stessa legge ad inibire la concessione di contributi pubblici alle pellicole volte allo sfruttamento commerciale di tematiche sessuali.

In conclusione, le censure dedotte si dimostrano nel loro complesso infondate per cui il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 24/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)